

CAMERA DEI DEPUTATI N. 745

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

LODIGIANI

Presentata il 9 luglio 1987

Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto quali accesi dibattiti abbia provocato il mancato recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici.

L'intransigenza delle associazioni venatorie su alcuni punti ritenuti irrinunciabili dagli ambientalisti (segnatamente il divieto all'uccellazione e la fissazione di un calendario venatorio più ristretto e senza deroghe) ha provocato un difficilissimo svolgimento del dibattito parlamentare.

La mancanza di soluzioni adeguate ha consentito la raccolta di firme per lo svolgimento di *referendum* abrogativi della caccia, non ammessi poi — come è noto — dalla Corte costituzionale.

La X legislatura ha comunque di fronte a sé il problema del recepimento della direttiva, come tende a fare correttamente la presente proposta di legge, già presentata nel corso della IX legislatura.

Il 2 aprile del 1979 fu emanata dal Consiglio delle Comunità europee la direttiva 79/409 concernente la conservazione degli uccelli selvatici; essa doveva divenire operante nella nostra legislazione venatoria entro il 6 aprile 1981, ma a tutt'oggi il recepimento non è avvenuto.

L'unica misura in merito è stato il decreto emanato dal Presidente del Consiglio — Spadolini — il 4 giugno 1982, con cui si modificava soltanto l'elenco delle specie cacciabili — lasciando inalterate le numerose violazioni alla direttiva presenti nella legislazione italiana — ed in modo parziale: mentre da un lato il decreto sottraeva dall'elenco dodici specie protette dalla direttiva (calandro, cappellaccia, fanellò, fringuello, frosone, peppola, pispola, prispolone, spioncello, strillozzo, tottavilla e verdone), ometteva di eliminarne altre otto, anch'esse protette dalle norme della Comunità economica europea

(colino della Virginia, cornacchia nera, corvo, passera mattugia, passera oltremontana, passero, storno e taccola) ed addirittura reinseriva nell'elenco delle specie cacciabili altre tre specie protette dalla direttiva (cornacchia grigia, gazza e ghiandaia) che sino ad allora non erano oggetto di caccia nel nostro paese.

Non diversamente sconcertante appare l'attività parlamentare, poiché diverse proposte di legge avanzate nel frattempo sono cadute con la conclusione anticipata della IX legislatura o per i contrasti suscitati dalla interpretazione o dai modi di recepimento delle norme comunitarie nella nostra legislazione. Tale inadempienza del nostro paese nei confronti dell'Europa non appare più giustificabile né tollerabile; in primo luogo per la grande rilevanza sul piano scientifico della direttiva, che nasce dalle preoccupazioni per « la diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione di molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri », con la consapevolezza che tale diminuzione « rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare perché minaccia gli equilibri biologici ». Inoltre, tale mancanza lede il prestigio del nostro paese, su cui attualmente pende la minaccia di una condanna di fronte alla Corte di giustizia della Comunità economica europea per inadempienza agli impegni comunitari. La procedura è giunta alla seconda fase — messa in mora — e ha già prodotto effetti negativi: tutti i progetti italiani per la tutela dell'ambiente inoltrati a Bruxelles, che avrebbero potuto usufruire dei fondi della Comunità economica europea, ai sensi del regolamento comunitario del 28 giugno 1984, sono stati bloccati. L'Italia non può ulteriormente sottrarsi alle responsabilità che le derivano dalla qualità di membro della Comunità, considerando che « gran parte degli uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che

dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni ».

La presente proposta di legge si propone dunque di recepire autenticamente, nello spirito e nella lettera, la direttiva europea nella legislazione venatoria del nostro paese, modificando di conseguenza le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1977, n. 968 quando esse siano in contrasto con il dettato delle norme comunitarie.

Questo in particolare riferimento ad alcuni punti qualificanti della direttiva, tuttora oggetto di inadempienza nella nostra legislazione; essi sono stati ripetutamente richiamati all'attenzione del Governo italiano dal Commissario europeo per l'ambiente Hans Karl Narjes nella lettera del 22 febbraio 1984 n. S G (84) D 2635 e nel parere motivato del 16 ottobre 1984 n. C (84) 1487 def.

Tali punti sono:

1) esclusione dall'elenco delle specie cacciabili delle specie di uccelli selvatici citate nell'allegato I ed escluse dall'allegato II della direttiva, con conseguente modifica dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977 n. 968;

2) durata della stagione venatoria, che viene fissata dalla presente proposta di legge entro il periodo terza domenica di settembre-31 gennaio. La legislazione italiana (articolo 11 legge 27 dicembre 1977, n. 968) attualmente, in violazione dell'articolo 7.4 della direttiva europea, consente l'esercizio della caccia dal 18 agosto, cioè nel periodo della nidificazione e della dipendenza, sino al 10 marzo, quando la migrazione verso i luoghi di nidificazione per molte specie inizia già nei primi giorni di febbraio. La necessità della chiusura della stagione venatoria al 31 gennaio — già sostenuta nell'XI raccomandazione della seconda riunione tecnica sulla gestione degli uccelli acquatici migratori nella regione paleartica occidentale (Parigi, 11-13 dicem-

bre 1979) — è stata di recente ribadita dal parere stilato dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina per il tribunale amministrativo regionale delle Marche (lettera prot. 3397/A 5 del 19 settembre 1984);

3) divieto di ogni forma di uccellazione, in applicazione dell'articolo 8.1 della direttiva. L'articolo 4 della presente proposta di legge ammette la cattura di uccelli con le reti esclusivamente a fini scientifici da parte di istituti di ricerca dipendenti dallo Stato; è di conseguenza abrogato il secondo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977 n. 968;

4) divieto dell'uso di armi semiautomatiche o automatiche a più di due colpi, in applicazione dell'articolo 8.1 (allegato IV) della direttiva; la legislazione italiana (articolo 9 legge 27 dicembre 1977 n. 968) consente i fucili a tre colpi;

5) commercio degli uccelli vivi e morti. Attualmente in Italia (articolo 11, legge 27 dicembre 1977 n. 968) è consentito il commercio di tutte le specie di uccelli cacciabili morti, eccetto la beccaccia, la quaglia ed il frullino, mentre la direttiva europea (articolo 6.3) ammette il commercio di sole sei specie di uccelli morti (germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano e colombaccio). Inoltre, la legislazione italiana (articolo 20 lettera t) legge n. 968) consente la cattura e la vendita degli uccelli vivi, anche oltre la stagione di caccia e per utilizzarli come richiami vivi nella caccia da appostamento. La presente proposta di legge, all'articolo 8 recepisce pienamente l'articolo 6 della direttiva, vietando il commercio degli uccelli vivi ed ammettendo il commercio degli uccelli morti solo per le sei specie previste dalle norme comunitarie.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Recepimento della direttiva).

1. La direttiva n. 79/409/CEE con i relativi allegati, approvata dal Consiglio delle Comunità europee il 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è recepita integralmente con la presente legge, che ha lo scopo di salvaguardare la fauna selvatica e preservare, mantenere e ripristinare i biotipi e gli ambienti naturali anche da ogni forma di inquinamento.

2. L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente legge non deve comunque provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione dell'avifauna migrante, con particolare riferimento al periodo della sua riproduzione, e durante il ritorno ai luoghi di nidificazione.

ART. 2.

(Adeguamento della legislazione regionale).

1. Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione alla presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro il medesimo termine di sei mesi, in base alle competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti, a dare attuazione alla predetta direttiva comunitaria n. 79/409 e forniscono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le notizie previste dalla direttiva stessa ai fini delle comunicazioni da inviare agli organi comunitari.

ART. 3.

*(Piani regionali di protezione –
Indirizzi e coordinamento del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste).*

1. Le regioni predispongono i piani di protezione per ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio regionale, anche al fine di evitare l'uso di sostanze nocive per la fauna selvatica e ogni intervento che determini squilibri biologici sul territorio stesso, per consentire un'adeguata difesa, nella sua più ampia accezione, delle zone di protezione, di permanenza e conservazione dell'avifauna.

2. I piani di cui al comma 1 assicurano, oltre che le previsioni di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la conservazione ed il ripristino di *habitat* e di biotipi, nonché la protezione delle specie rare o minacciate da estinzione, con particolare riguardo a quelle elencate nell'allegato I della direttiva comunitaria n. 79/409, annesso, quale parte integrante, alla presente legge.

3. Tali specie fanno parte della fauna selvatica italiana e si considerano particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

4. I piani di cui al comma 1, che prevedono i progetti specifici di intervento ed i tempi della loro attuazione, sono approvati dal Consiglio regionale ed inviati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le variazioni ai piani stessi sono immediatamente trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

5. Nei piani regionali di protezione sono previsti anche interventi per la protezione delle specie migratrici al fine di agevolarne la riproduzione, la muta, lo svernamento e la sosta.

6. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento per la redazione dei piani di protezione di cui al comma 1, nonché in ordine a quanto previsto dall'articolo 5,

sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il comitato tecnico venatorio nazionale e l'istituto nazionale di biologia della selvaggina.

7. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste invia alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste dall'articolo 4 della direttiva comunitaria n. 79/409.

ART. 4.

(Specie cacciabili).

1. A parziale modifica dell'elenco delle specie di uccelli selvatici di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e successivi provvedimenti di variazione, non sono più ammessi l'abbattimento, la cattura, la detenzione o il commercio delle seguenti specie:

- a) calandro (*Anthus campetris*);
- b) prispolone (*Anthus trivialis*);
- c) passero (*Passer italiae*);
- d) passera mattugia (*Passer montanus*);
- e) passera oltremontana (*Passer domesticus*);
- f) storno (*Sturnus vulgaris*);
- g) fringuello (*Fringilla coelebs*);
- h) pispola (*Anthus pratensis*);
- i) peppola (*Fringilla montifringilla*);
- l) frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
- m) strillozzo (*Emberiza calandra*);
- n) colino della Virginia (*Colinus virginianum*);
- o) verdone (*Chloris chloris*);
- p) fanello (*Carduelis cannabina*);
- q) spinocello (*Anthus spinoletta*);
- r) cappellaccia (*Galerida cristata*);

- s) tottavilla (*Lullula arborea*);
- t) taccola (*Coloeus monedula*);
- u) corvo (*Corvus frugilegus*);
- w) cornacchia nera (*Corvus corone*);
- x) cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- y) ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- z) gazza (*Pica pica*);
- aa) pittima minore (*Limosa lapponica*).

2. Quando ciò non comporti il ricorso alla procedura di deroga a norma dell'articolo 5, variazioni delle specie cacciabili di uccelli selvatici possono essere disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti l'istituto nazionale di biologia della selvaggina e il comitato di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

3. Per le seguenti specie, incluse nella direttiva comunitaria n. 79/409, allegato II/1, è confermato il divieto di caccia: oca granaiola (*Anser fabalis*), oca selvatica (*Anser anser*), pernice bianca di Scozia (*Lagopus lagopus scoticus et hibernicus*), piccione selvatico (*Columba livia*).

ART. 5.

(Deroghe: condizioni e limiti).

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e fermi restando in ogni caso il divieto di ogni forma di uccellazione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché gli altri divieti fissati dall'articolo 20 e le disposizioni contenute nell'articolo 8 della citata legge n. 968 del 1977 e quelle, riguardanti i periodi di caccia, recate nell'articolo 11 della legge stessa, le regioni, previo parere vincolante dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina ed anche con riguardo alle diverse esigenze di cui all'articolo 2 della direttiva comunitaria n. 79/409, disciplinano, con legge regionale, le deroghe previste dall'artico-

lo 9 della stessa direttiva per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque; per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.

2. Il provvedimento di deroga, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, deve specificare:

a) le specie alle quali si applicano i quantitativi permessi;

b) i mezzi, gli impianti ed i metodi selettivi di uccisione e di cattura autorizzati, escluso comunque per ogni impiego, l'uso di reti, di lacci e vischio, non direttamente gestiti da Istituti scientifici di ricerca dipendenti dallo Stato, nonché le persone autorizzate ad utilizzarle;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo relative;

d) gli accertamenti ed i controlli da effettuarsi e gli organi ad essi preposti.

3. L'istituto nazionale di biologia della selvaggina si pronuncia, in particolare, non oltre sessanta giorni dalla richiesta, sulla consistenza della specie oggetto della richiesta di deroga, sul rischio e pericolo di una sua eccessiva diminuzione o scomparsa, sui mezzi consentiti per l'eventuale prelievo.

4. Deroghe nell'interesse della sicurezza pubblica e di quell'area possono essere disposte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina.

ART. 6.

(Relazione annuale alla Commissione delle Comunità europee).

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno,

provvede agli adempimenti previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 anche sulla base di documentate relazioni delle regioni che confermino l'applicazione delle disposizioni che precedono e che consentano al Governo ogni opportuna verifica.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette alla Commissione delle Comunità europee le informazioni necessarie per l'adozione di misure appropriate, per coordinare le ricerche e gli studi per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della avifauna nonché, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della direttiva comunitaria ai sensi dell'articolo 12 della stessa.

ART. 7.

(Relazione del Governo al Parlamento al termine del biennio sperimentale).

1. Allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla conformità degli interventi regionali alle finalità della presente legge, ai fini di una riconsiderazione e di un eventuale aggiornamento della normativa nazionale di adeguamento ai principi comunitari volti alla conservazione degli uccelli selvatici, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 3.

ART. 8.

(Divieti).

1. La lettera *t*) del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituita dalla seguente:

« *t*) commerciare o detenere per vendere uccelli morti, o parte di essi, non appartenenti alle specie seguenti:

- 1) germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- 2) pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- 3) pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*);

- 4) starna (*Perdix perdix*);
- 5) fagiano (*Phasianus colchicus*);
- 6) colombaccio (*Columba palumbus*) ».

2. È vietata, in applicazione della direttiva comunitaria, ogni forma di commercio di uccelli vivi.

ART. 9.

(Divieto di fucili a tre colpi).

1. È vietato l'uso di armi semiautomatiche o automatiche a più di 2 colpi in applicazione dell'articolo 8 della direttiva comunitaria n. 79/409.

ART. 10.

(Stagione di caccia).

1. Al fine di tutelare le popolazioni degli uccelli selvatici cacciabili durante il periodo della nidificazione, delle varie fasi della riproduzione e della dipendenza, in applicazione dell'articolo 7.4 della direttiva comunitaria n. 79/409 ed in modifica del secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e si chiude il 31 gennaio.